

Verbale di accordo

Il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 10:00, presso la sede Sotacarbo Spa, si sono incontrati il presidente di Sotacarbo Spa Dott. Alessandro Lanza, con l'assistenza dell'avvocato prof. Enrico Maria Mastinu.

con

- FEMCA-CISL, rappresentata da Antonino D'Orso.
- FLAEI-CISL, rappresentata da Mario Marras, Giorgio Calaresu e Gianrico Cuboni.
- FILCTEM-CGIL, rappresentata da Francesco Garau e Alberto Piras.
- UILTEC-UIL, rappresentata da Antonio Melis e Danilo Cauli.

e con

Le R.S.U. Sotacarbo Spa, regolarmente costituite e in carica secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, così rappresentate: Andrea Porcu, Alberto Plaisant, Ivo Puddu.

Premesso che:

- Sotacarbo - Società Tecnologie Avanzate Low Carbon S.p.A. è una società a partecipazione pubblica, che opera nel settore dell'energia e dello sviluppo sostenibile;
- in origine, la missione della società fu quella di sviluppare tecnologie alternative nell'utilizzo del carbone, fatto che ha ispirato la scelta di applicare al proprio personale il CCNL per il settore delle attività minerarie, pur avendo la società scelto di non aderire all'associazione di categoria del settore (Assomineraria).
- nel corso degli anni, l'attività aziendale si è ampliata ai settori della ricerca nel campo delle energie alternative e dello sviluppo sostenibile, ciò che ha reso desueto l'inquadramento sindacale nel settore minerario e ha fatto sorgere l'esigenza di modificare l'area contrattuale di originaria appartenenza, valutando l'ipotesi di spostarsi verso l'applicazione di un contratto collettivo più aderente alla reale natura e consistenza dell'attività svolta;
- è stato avviato un lavoro condiviso tra la Direzione aziendale, le OO.SS Territoriali dei comparti "Minerario" ed "Elettrico" e le R.S.U. delegate, ed effettuata una ricognizione delle categorie merceologiche oggi coperte da contrattazione collettiva, la scelta che appare preferibile sarebbe nel senso dell'applicazione del CCNL valido per il settore elettrico, siglato, per la parte dei lavoratori, da CGIL, CISL e UIL, di recente rinnovato e con scadenza prevista al 31 dicembre 2018.
- nel corso del 2017 tutti gli attori convenuti, nel corso di numerosi incontri, si sono confrontati ed hanno analizzato con spirito costruttivo tutti i temi oggetto del presente verbale di accordo, col fine ultimo di individuare soluzioni applicabili e sostenibili a supporto di tale confluenza contrattuale;
- in data 10 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione Sotacarbo ha deliberato positivamente in ordine al cambiamento di area contrattuale.

Tutto ciò premesso,

Le parti concordano quanto segue:

A decorrere dal 1 marzo 2018, a tutti i lavoratori della Sotacarbo S.p.A sarà applicato il CCNL Elettrico attualmente vigente, sottoscritto in data 25 gennaio 2017 e future modifiche.



L'applicazione del CCNL Elettrico avverrà senza soluzione di continuità per i rapporti di lavoro attualmente in essere, secondo i criteri di armonizzazione e le condizioni di seguito riepilogate, sia con riferimento alla Parte economica che alla Parte Normativa.

Resta inteso che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si intende integralmente richiamato ed applicato il CCNL Elettrico in vigore dal 25 gennaio 2017.

1. Classificazione del personale

All'atto della confluenza nel nuovo CCNL, preservate per ciascuno le qualifiche di legge esistenti (operaio, impiegato e quadro), tutti i lavoratori verranno inquadrati nelle categorie previste dall'art. 21 del CCNL elettrico, in coerenza con l'inquadramento attuale.

Al riguardo si farà riferimento alla tabella di confluenza allegata che è parte integrante del presente accordo (allegato n°1).

Le parti concordano nel fissare periodicamente degli incontri volti a far emergere ed esaminare eventuali situazioni critiche che dovessero verificarsi conseguentemente al passaggio di contratto.

Inoltre, le parti concordano sull'importanza di definire il contenuto professionale delle singole posizioni di lavoro e delle corrispondenti qualifiche del personale, che consenta una adeguata valorizzazione delle competenze del personale e un eventuale percorso di crescita per ogni singolo lavoratore. A tal fine le parti si impegnano a definire un adeguato protocollo di classificazione del personale, coerente con il sistema di classificazione previsto dall'art. 21 del CCNL Elettrico, nel quale inquadrare le professionalità presenti in Azienda, tenendo conto della dinamicità dei profili professionali (cfr. comma 1 art. 21 ccnl elettrico) e laddove necessario adottando quanto previsto dalla dichiarazione a verbale annessa all'art. 21 CCNL Elettrico 25 gennaio 2017 (allegato n°2).


2. Struttura retributiva

Il processo di confluenza prevede che la retribuzione annua lorda, riconosciuta al 28 febbraio 2018, verrà mantenuta nel suo volume complessivo e ricomposta nei vari elementi costitutivi così come definiti all'art. 35 del CCNL Elettrico.

Di seguito è riportata la struttura retributiva e contributiva:

- **Componenti per 14 Mensilità**
- Minimo contrattuale integrato;
- Differenza retributiva derivante da passaggio a contratto elettrico¹
- Indennità di funzione per quadri e/o equiparati, ove prevista nel nuovo CCNL;
- Eventuali altre indennità relative ad incarichi specifici ove previste nel nuovo CCNL;
- Superminimi ove assegnati in futuro;

¹ Il valore della voce "differenza retributiva derivante da passaggio a contratto elettrico" assumerà il valore pari alla differenza fra la retribuzione mensile al 28 febbraio 2018 e la retribuzione mensile del CCNL Elettrico (minimo integrato + EDR + ex scatti di anzianità + eventuale elemento retributivo specifico). Tale voce retributiva, riconosciuta per 14 mensilità, potrà essere assorbita in caso di future variazioni di inquadramento.



Amorini

- Ex scatti di anzianità maturati nel contratto minerario.
- **Componenti per 13 Mensilità**
- E.D.R ex Protocollo del 31 Luglio 1992.

3. Aumenti periodici di anzianità

In relazione a quanto previsto in materia di scatti di anzianità rispettivamente dal CCNL Minerario (art. 20) e dal CCNL Elettrico (art. 36), le Parti concordano che, con riferimento al personale in forza al 28 febbraio 2018, l'importo relativo agli scatti maturati nel CCNL Minerario verrà corrisposto sotto la voce EX scatti di anzianità. Tale voce sarà comprensiva di tutti gli emolumenti relativi all'anzianità di servizio maturati sotto l'applicazione del contratto Minerario. A decorrere dal 1 marzo 2018 tutti i lavoratori Sotacarbo compresi quelli che hanno già maturato tutti gli scatti di anzianità nel precedente CCNL, inizieranno a maturare gli scatti di anzianità nel CCNL Elettrico negli importi e con le scadenze previste dall'art. 36.

Premesso quanto sopra, ad ogni altro fine contrattuale e legale si terrà conto dell'anzianità di servizio maturata in Sotacarbo.

4. Indennità di trasferta

Le parti si impegnano a definire un accordo aziendale, entro marzo 2018, riguardante l'indennità di trasferta.

Resta fermo che, fino a quando non verrà sottoscritto il predetto accordo, continuerà ad essere in vigore l'attuale trattamento economico riguardante le trasferte.

5. Orario di lavoro, monitoraggio presenze in azienda e banca ore

A decorrere dal 1 marzo 2018 verrà applicato l'orario di lavoro previsto dal CCNL Elettrico, attraverso un accordo sindacale aziendale da stipularsi con le RSU che regolerà la flessibilità oraria in ingresso e in uscita, la rilevazione delle presenze in servizio e la banca ore.

6. Ferie

Le eventuali maggiori spettanze individuali, legate all'anzianità di servizio maturata al 28 febbraio 2018, saranno mantenute ad personam (AP). Le eventuali ferie residue non fruita al 28 febbraio 2018 dovranno essere fruita entro i 18 mesi successivi (30 settembre 2019 – termine legale per fruizione ferie arretrate).

7. Giorni festivi e riposi e festività abolite

In riferimento al comma 9 dell'art. 27 del CCNL Elettrico (c.d. Libertà ore pomeridiane) le parti concordano che ai lavoratori verranno riconosciute in sostituzione delle libertà ore pomeridiane (LOP) n.16 ore di permesso retribuito da fruita anche in modo frazionato secondo le modalità previste per le festività abolite.

8. Assistenza sanitaria

Le Parti, preso atto che i fondi di assistenza sanitaria integrativa sono vincolati per statuto al comparto di appartenenza e in coerenza con la disciplina dell'art. 50 del CCNL Elettrico definiscono che a decorrere dal 1 marzo 2018 sarà riconosciuto, al personale in forza al 28 febbraio 2018,

Handwritten signature

l'iscrizione a FISDE con convenzione Open secondo la disciplina statutaria del medesimo Fondo FISDE. Le parti si danno atto che il contributo a carico aziendale previsto dal punto 2 terzo capoverso del verbale di accordo sull'incremento retributivo stipulato in occasione del rinnovo del CCNL Elettrico 25 gennaio 2017 (euro 5 per 14 mensilità annui, pari a euro 70 annui pro-capite per ogni lavoratore) sarà ricompreso nel (e non sarà aggiuntivo al) contributo a carico aziendale complessivo che l'Azienda erogherà al Fisce a favore di ogni dipendente.

Di conseguenza a partire dalla data 1 marzo 2018 cessa di produrre effetti, per il personale Sotacarbo Spa, l'iscrizione al FASCHIM.

L'azienda si impegna ad attivare tempestivamente le procedure necessarie all'iscrizione al FISDE.

9. Previdenza complementare

Le Parti, preso atto che i fondi di Previdenza Complementare Integrativa sono vincolati per statuto al comparto di appartenenza concordano che, a decorrere dal 1 marzo 2018, il Fondo di Previdenza Complementare di riferimento sarà il FOPEN.

L'azienda si impegna ad attivare tempestivamente le procedure necessarie all'iscrizione al FOPEN.

10. Ticket Restaurant

Le Parti concordano nel mantenere invariato la regolamentazione relativa ai Ticket Restaurant con il valore attuale di € 9,00 per ogni giornata lavorativa. Le rivalutazioni di tale importo e la revisione della normativa in tema di Ticket Restaurant saranno concordate in apposito accordo aziendale.

12. Premio di risultato

Le parti si impegnano a definire un accordo aziendale, entro il 31 dicembre 2018, per l'erogazione di un eventuale premio di risultato aziendale.

Resta fermo che, fino a quando non verrà sottoscritto il predetto accordo e instaurato il sistema premiale di livello aziendale, Sotacarbo S.p.A. continuerà ad erogare l'elemento di garanzia sostitutivo.

Alessandro Costa

MM

Novio Novio
Menzionare
Alberto
Melchiorri
Oreste
S. M.

Allegato n°1

Tabella sinottica di raccordo tra vecchio e nuovo CCNL

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Tabella sinottica di raccordo tra vecchio e nuovo CCNL

Livello CCNL Minerometallurgico	Livello CCNL Energia	Numero dipendenti
Quadri	Quadri	3
1 liv.	ASS	2
	AS	1
2 liv.	A1S	7
	A1	
3 liv.	BSS	6
	BS	
4 liv.	B1S	0
5 liv.	B1	12
6 liv.	B2S	1
7 liv.	B2	2
	Totale	34

SOTACARBO
SOCIETÀ TECNOLOGIE AVANZATE LOW CARBON S.P.A.
IL PRESIDENTE
Alessandro Lanza

Allegato n°2

Dichiarazione a verbale annessa all'art. 21 CCNL Elettrico 25 gennaio
2017

me

[Signature]

Art. 21 "CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE"

Dichiarazione a Verbale

Con riferimento alle azioni intraprese ed agli impegni assunti nel "Documento condiviso sulla Classificazione del personale" di cui all'art. 21 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 18 luglio 2013, le Parti convengono quanto segue.

All'interno di Gruppi Industriali **interessati, in relazione alle peculiarità dei** modelli organizzativi complessi le **Parti** possono definire con specifiche intese in sede aziendale sistemi di classificazione coerenti con le esigenze di efficienza e flessibilità organizzativa, nella considerazione delle competenze e dei contenuti tipici delle attività e dell'organizzazione del lavoro, anche diversi da quelli di cui all'art. 21 del presente CCNL.

Le predette intese, stipulate **con gli organismi sindacali aziendali e/o territoriali di cui all'art. 3 del presente CCNL**, identificano comunque idonei meccanismi di raccordo di tali sistemi con la struttura retributiva e la corrispondente scala parametrica di cui al presente CCNL.

Le Parti si danno atto che quanto sopra costituisce – con esclusivo riferimento alla regolamentazione contenuta nel presente articolo - norma attuativa della previsione contenuta nell'ultimo capoverso della Parte Terza del Testo Unico sulla Rappresentanza Confservizi-Cgil, Cisl e Uil del 10 febbraio 2014.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures are of various styles, some appearing to be initials or short names. One signature on the right side is written vertically and reads "Cnober".